



TRIBUNALE DI COSENZA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO per LA SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA

MEDIANTE DEPOSITO DI NOTE

(art. 127 ter c.p.c.)

N. 2014/2023 R.G.L. e Prev.

Il Giudice dott. ssa Fedora Cavalcanti

visti l'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022

letto il ricorso che precede,

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*,

DISPONE

che l'udienza del **6 luglio 2023** sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), **contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia di istanze formulate (preferibilmente mediante rinvio a quelle già formulate negli atti difensivi (ad es. istanza di ammissione delle istanze istruttorie formulate ovvero istanza di trattenere la causa in decisione riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso ovvero nella memoria);**

DISPONE

Che il ricorso e il presente decreto siano notificati alla controparte, a cura della parte ricorrente, **entro il 16 giugno 2023** e che, **ove la parte resistente non risulti costituita, parte ricorrente provveda al deposito, unitamente alle note, della prova della notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione;**

AVVISA

che è fatta salva, stante la natura sommaria della cognizione propria del rito cautelare, la facoltà di parte resistente di costituirsi **entro e non oltre le ore 8.00** dello stesso giorno d'udienza con l'avvertenza che, in tal caso, il giudice assumerà la causa in riserva con assegnazione di termine per note sfalsato su richiesta delle parti;



ASSEGNA

Alle parti termine perentorio sino alle ore 8 del giorno dell'udienza per come sostituita (6 luglio 2023)

per il deposito delle predette note di trattazione scritta con l'avviso che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte nel termine assegnato, il giudice provvede all'estinzione del giudizio cautelare.

AVVISA

le parti che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di note, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio.

Cosenza, 26/05/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Fedora Cavalcanti

